Il collegamento funzionale e strutturale di uno scarico con un determinato ciclo produttivo industriale e la nozione di immissione occasionale

Andrea Quaranta

Il tema oggetto della sentenza (Cassazione penale, Sez. III, 24 marzo 2004, n. 14425. Sul concetto di immissione occasionale) che qui si commenta rientra nell'ambito della problematica relativa all'individuazione della linea di confine fra la normativa a tutela delle acque e quella sui rifiuti.

La nozione di scarico e il problema relativo alla qualificazione giuridica del concetto di immissione occasionale (e, quindi, dei suoi rapporti, in contrapposizione e ad integrazione, da un lato, della stessa *nozione di scarico*, e, dall'altro, dell'ipotesi dell'*immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido e liquido, nelle acque superficiali e sotterranee*, vietata dall'art. 14, comma 2, del D.Lgs. n. 22/97) sono stati, infatti, al centro di ampi dibattiti in dottrina e in giurisprudenza, specie in riferimento alla tipologia di sanzione da applicare in tale ipotesi, senza che peraltro la questione trovasse soluzioni univoche.

Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione ha stabilito che, anche dopo le modifiche operate dal D.Lgs. n. 258/2000, *permane la rilevanza penale dello scarico che* – sebbene risulti caratterizzato dal requisito della irregolarità, dell'intermittenza e della occasionalità – ***risulti collegato*** *ad un determinato ciclo produttivo industriale.*

La Suprema Corte ha ritenuto motivato l'accertamento – effettuato dai giudici di merito – in base al quale **lo scarico nella fognatura avveniva tramite condotta**, anche se in modo discontinuo[i]: **non può**, quindi, e **non deve** essere la valutazione temporale dell'immissione a determinare la scelta sulla natura della stessa, che può essere *continua*, *discontinua*, *periodica*, *saltuaria*, *occasionale*, ma conservare la sua natura di scarico.

Risultando collegata ad un determinato ciclo produttivo, l'immissione occasionale di rifiuti liquidi, effettuata tramite un sistema di convogliabilità, rimane, quindi, sottoposta alla disciplina del D.Lgs. n. 152/99.

L'unica ipotesi in cui trova applicazione il D.Lgs. n. 22/97 riguarda il caso in cui *l'immissione occasionale* avvenga *in assenza di un collegamento* ***strutturale e funzionale***

con un determinato ciclo produttivo industriale, in quanto l'interruzione funzionale del nesso di collegamento diretto fra la fonte di produzione del liquame ed il corpo ricettore determina la trasformazione del liquame di scarico in un ordinario rifiuto liquido[ii].

È proprio sul concetto di collegamento strutturale **e** funzionale con un determinato ciclo produttivo che, però, la Suprema Corte, ancora una volta, *non riesce a fare chiarezza*, tendendo a sovrapporre i concetti di *scarico occasionale*, *scarico discontinuo* e *immissione occasionale*, che costituiscono, invece, tre fattispecie distinte.

Lo **scarico occasionale** e lo **scarico discontinuo**, infatti, pur essendo caratterizzato dall'effettuazione fortuita ed accidentale (il primo), e qualificato dai requisiti dell'irregolarità, dell'intermittenza e della saltuarietà (il secondo), risultano essere collegati *sia funzionalmente, ma soprattutto strutturalmente* con un ciclo produttivo, attraverso la predisposizione di una canalizzazione, che presuppone la volontà o, per lo meno la prevedibilità, da parte del responsabile dell'impianto, di convogliare **direttamente** nel corpo idrico ricettore le acque reflue, siano esse permanenti, saltuarie od occasionali.

L'**immissione occasionale**, invece, è caratterizzata proprio dall'**assenza del collegamento strutturale** con un determinato ciclo produttivo, pur potendone essere collegata funzionalmente[iii] e, quindi, non è rapportabile ad una obiettiva configurazione e progettazione del ciclo produttivo con la relativa opera (che può essere una condotta artificiale, ma anche rudimentale, come nel caso di un tracciato naturale ricavato sul terreno) destinata allo scarico (sia pure occasionale).

L'auspicio, quindi, è quello che il legislatore chiarisca al più presto il confine fra queste fattispecie con apposita, formale nomenclatura, mettendo ordine in questa importante disciplina che, così come attualmente delineata, non fa che aumentare – moltiplicando, con la sovrapposizione di concetti e, quindi, di precetti, le ipotesi di illecito, diversamente sanzionate e difficilmente coordinabili – il livello di incertezza giuridica, nel quale gli operatori del settore sono costretti a muoversi.

Per una ricostruzione della lunga e laboriosa vicenda interpretativa della nozione di scarico ed immissione occasionale, tra la disciplina sugli scarichi e quella sui rifiuti, si rinvia a A. Quaranta, *"La nozione di immissione occasionale fra la disciplina a tutela delle acque e la normativa sui rifiuti"*, di prossima pubblicazione su Ambiente, Consulenza e pratica per l'impresa, IPSOA.

---

[i] Nello stabilimento dove la società produceva vernici per legno e resine, infatti, esisteva:

a) un impianto di ossidazione termica che bruciava i liquidi di processo (le ceneri della combustione venivano smaltite come rifiuti);
b) una rete di condotte che scaricavano nella pubblica fognatura le acque meteoriche, le acque derivanti dallo spurgo delle torri di raffreddamento, le acque usate per le attività urbane o derivanti da normali operazioni di pulizia, nonchè le acque di scolatura di alcuni processi di lavaggio del piazzale usato per il trasporto dello stereato di zinco.

In quanto *"diretta conseguenza di una fase del ciclo produttivo"*, osserva la Suprema Corte, lo scarico delle acque di cui al punto b) non può definirsi una immissione occasionale.

[ii] Così come affermato anche in altre sentenze. Su tutte, cfr. Cass. Pen., sez. III, n. 8758 del 24 febbraio 2003, Conte

[iii] Basti pensare, ad es., al caso in cui le acque reflue vengano consegnate ad un trasportatore, il quale decida, arbitrariamente, di sversarle lungo il tragitto, per esempio in un pozzetto della pubblica fognatura. In tal caso – salvo il concorso del produttore – esiste il collegamento funzionale con il ciclo produttivo, ma manca pur sempre quello strutturale, donde il reato di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 22/97